

Prot.:447940/RU

Roma, 27/07/2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1960 n. 1612 concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lett. l-sexies del citato decreto legislativo n. 206/2007 che ha identificato l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, quale autorità competente al riconoscimento della qualifica professionale di spedizioniere doganale;

**VISTI** gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

**VISTA** l'istanza della Dr.ssa Elena Di Benedetto cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di “rappresentante doganale”, conseguito in Spagna ed attestato dall'Ufficio Nazionale di Gestione delle Dogane e delle Accise – Dipartimento delle dogane e delle accise dell'Agenzia tributaria dell'Amministrazione spagnola in data 25.09.2017, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di spedizioniere doganale;

**VISTO** il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 luglio 2023, secondo il quale *“La Conferenza dei servizi, con il parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, ai sensi del D. L.vo n. 206/2007, ritiene il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di spedizioniere doganale e determina di accogliere la domanda dell'interessata.”*

**PRESO ATTO** del parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria professionale, espresso dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, di cui alla nota prot. n. 49/PP/fps del 25 luglio 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 447917/RU del 27.07.2023, con la quale quest'Agenzia ha comunicato alla Dr.ssa Di Benedetto gli esiti della citata Conferenza di servizi, secondo cui il riconoscimento è accolto;

## **IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Alla Dr.ssa Elena Di Benedetto cittadina italiana, nata a Sacile (PN) il 25 settembre 1983 è riconosciuto il titolo professionale di “rappresentante doganale”, conseguito in Spagna ed attestato dall'Ufficio Nazionale di Gestione delle Dogane e delle Accise – Dipartimento delle dogane e delle accise dell'Agenzia tributaria dell'Amministrazione spagnola, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di spedizioniere doganale, di cui all'articolo 1 della legge n. 1612/1960.

Successivamente l'interessata potrà provvedere ai conseguenti adempimenti per il rilascio della patente di spedizioniere doganale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per la successiva iscrizione all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1612/1960.

### **ARTICOLO 2**

La Dr.ssa Elena Di Benedetto, nell'esercizio della professione di spedizioniere doganale, è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni unionali e nazionali vigenti in materia doganale, nonché all'ottemperanza del codice deontologico della categoria professionale.

### **ARTICOLO 3**

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it), ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

p. IL DIRETTORE CENTRALE *a.p.f.*

Antonella Bianchi

*Firmato digitalmente*